



# COMUNE DI TREVISO

---

area: II

codice ufficio: 682 SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE  
DEL 23/02/2023

OGGETTO: 2017LPSLR10 - Quartieri al centro - lotto 3 - riqualificazione aree esterne piscine di Selvana. Approvazione disapplicazione totale della penale applicata nello stato di avanzamento lavori n. 3 e nel certificato di pagamento conseguente.

Onere: € 0 = IVA compresa.

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 208 del 29/08/2016 è stato approvato lo studio di fattibilità dei lavori di “Riuso e ri-funzionalizzazione del centro sportivo di S. Maria del Rovere, delle aree esterne della piscina di Fiera Selvana e del campo sportivo dell'ex Eolo come nuovo parco dello sport” per un importo complessivo di euro 2.200.000,00;
- l'intervento denominato “Quartieri al Centro – lotto 3: riqualificazione aree esterne piscine di Selvana”, unitamente agli altri interventi in cui si articola il progetto complessivo denominato “Quartieri al Centro”, è stato finanziato nell'ambito del programma ministeriale straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie ed è stato inserito negli strumenti programmatici dell'Ente per gli anni 2017 e 2018 come da dettaglio che segue:
  - nell'ambito del programma dei LL.PP. 2017/2019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 21/12/2016 e da ultimo assestato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 29/11/2017, al codice A0265BB17 per parte della spesa relativa agli incarichi professionali per l'importo di euro 50.000,00;
  - nell'ambito del programma dei LL.PP. 2018-2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 20/12/2017, così come successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27/02/2018, al codice A0265BB18 per l'importo di euro 981.390,19;
- con determinazione dirigenziale n. 2021 del 20/11/2017 è stata affidata la progettazione definitiva/esecutiva, comprensiva del coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavori relativi alla riqualificazione delle aree esterne delle piscine di Selvana allo studio Pascoli Ingegneria e Architettura s.r.l. con sede in Treviso, Viale della Repubblica n. 12;
- con determinazione dirigenziale n. 2490 del 22/12/2017 è stata accertata l'entrata di euro 13.484.689,41 derivante dall'ammissione del progetto generale presente dall'Ente ai sensi del bando denominato “Quartieri al centro” al “Programma straordinario per la riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie”, nel quale è compreso anche l'intervento denominato “Quartieri al centro – lotto 3: riqualificazione aree esterne piscine di Selvana” per l'importo di euro 890.000,00;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 18/05/2018 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento in oggetto;
- con determinazione dirigenziale n. 997 dell'8/6/2018 è stato costituito il gruppo di lavoro dell'intervento in argomento;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 218 dell'1/8/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Quartieri al Centro – lotto 3: riqualificazione aree esterne piscine di Selvana” (CUP: E47B17000780001) per l'importo di euro 1.032.000,00 di cui euro 838.337,69 per lavori ed euro 193.662,31 per somme a disposizione;
- l'intervento trova copertura per euro 50.609,81 al capitolo 201515/50 “Incarichi professionali esterni – C.S.” (U 2.2.3.5.001) e per euro 981.390,19 al capitolo 663300/80 “Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi – C.S.” (U 2.2.1.9.016);
- con determinazione dirigenziale n. 997 del 8/6/2018 è stato individuato il gruppo di lavoro per la realizzazione dell'intervento in oggetto e incaricato l'arch. Gianluca Sampieri, dipendente del settore LLPP e Infrastrutture, della direzione dei lavori;
- con determinazione dirigenziale n. 554 dell'11/4/2019 è stata attivata la procedura di gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei lavori;
- con determinazione dirigenziale n. 868 del 10/06/2019 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta I.TEC. S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI – C.F./P.I. 03893860282, con sede in Villa del Conte (PD), via Marsara n. 4, che ha offerto il ribasso del 17,74% sull'importo soggetto a ribasso d'asta, per il prezzo di euro 684.354,30 (I.V.A. ed oneri per la sicurezza esclusi);
- l'importo contrattuale ammonta a euro 690.751,43 (IVA esclusa), di cui euro 684.354,30 per lavori ed euro 6.397,13 per oneri per la sicurezza;
- il contratto è stato stipulato in data 15/07/2019, rep. n. 13464, rogato dal Segretario Generale di questo Comune;

- i lavori sono stati consegnati in data 28/10/2019, sospesi dal 4/11/2019 al 29/01/2020 e nuovamente sospesi, in ottemperanza a quanto disposto dal DPCM 11/03/2020, in data 13/03/2020, e ripresi in data 21/05/2020;
- con determinazione dirigenziale n. 1267 del 10/08/2020 è stata approvata una perizia di variante dei lavori, che non ha comportato un aumento dell'importo contrattuale, e concessa all'impresa appaltatrice una proroga di giorni 130 sul termine contrattuale;
- i lavori sono stati sospesi dal 29/01/2021 al 19/04/2021 come da appositi verbali conservati agli atti del Settore LLPP e Infrastrutture;
- con determinazione dirigenziale n. 667 del 07/05/2021 è stata autorizzata una proroga di 45 giorni che ha spostato il termine per l'ultimazione dei lavori al 24/06/2021;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 0038/20/DCC del 30/09/2020 è stata approvata la "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 CON APPLICAZIONE DI AVANZO 2019 – VARIAZIONE ALLA SEZIONE OPERATIVA 2020/2022 DEL DUP 2020/2023 (NR. 3857)";
- con lo stesso provvedimento sono state stanziati le risorse per un maggior finanziamento per interventi in corso presso impianti sportivi, finanziati al capitolo 663300/70 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi AA – IVA";
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 382 del 22/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il nuovo quadro economico dei lavori per un importo complessivo di euro 1.116.000,00 e finanziata la maggiore spesa di euro 84.000,00 al capitolo 663300/70 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi AA – IVA";
- a causa di circostanze impreviste verificatesi in cantiere non è stato possibile dar corso all'impegno di tale maggiore somma;
- si è pertanto reso necessario rifinanziare la spesa nel bilancio 2021 e pertanto in occasione della seconda variazione del programma dei LLPP 2021-2023, approvata con DCC n. 24 del 31/05/2021, è stato stanziato per l'intervento "Quartieri al centro - lotto 3 - riqualificazione aree esterne piscine di Selvana" l'importo di euro 90.000,00 finanziato al capitolo 663300/100 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi – IVA – AA Vinc. Oneri urb";
- durante il corso dei lavori si sono rese necessarie alcune modifiche e maggiori lavori e pertanto il responsabile del procedimento arch. Antonio Amoroso, a seguito dell'analisi della situazione di fatto e dell'ammissibilità dei lavori promossi dalla direzione dei lavori, ha autorizzato la redazione di una perizia suppletiva e di variante;
- si è ritenuto inoltre opportuno far affluire all'interno del quadro economico dell'intervento denominato "Quartieri al centro - lotto 3 - riqualificazione aree esterne piscine di Selvana" alcune spese relative agli incarichi affidati in relazione all'intervento in argomento ma impegnate al di fuori del quadro economico dell'opera, al capitolo 201515/30 "Incarichi professionali esterni ed interni - reimpieghi", a causa dell'impossibilità di utilizzare le economie di gara senza l'autorizzazione in tal senso da parte del gruppo di monitoraggio del bando periferie che finanzia l'opera;
- con determinazione dirigenziale n. 1008 del 24/06/2021 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante redatta dal direttore dei lavori, concessa alla ditta I.TEC s.r.l. Costruzioni Generali una proroga di giorni 90 (novanta) sul termine contrattuale per l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia suppletiva e di variante e approvato il quadro economico aggiornato a seguito della perizia (maggiori lavori e adeguamento compenso per spese tecniche) e delle spese tecniche già finanziate e fatte riaffluire nello stesso, per un importo complessivo dell'intervento parti a euro 1.151.313,83;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 20/07/2021 si è preso atto dell'aggiornamento del quadro economico dell'opera approvato con determinazione dirigenziale n. 1008 del 24/06/2021 per un importo complessivo di euro 1.151.313,83;
- i lavori sono stati sospesi dall'11/10/2021 all'8/11/2021 per la predisposizione della perizia di variante n. 3;
- con determinazione dirigenziale n. 2089 del 25/11/2021 è stata approvata la perizia di variante n. 3 in diminuzione, che ha comportato una diminuzione dell'importo contrattuale di

euro 8.165,04, e concessa all'impresa appaltatrice una proroga di giorni 30 sul termine contrattuale per la realizzazione delle diverse lavorazioni previste;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 369 del 07/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il nuovo quadro economico dei lavori per un importo complessivo di euro 1.171.313,83 e finanziata la maggiore spesa di euro 20.000,00 al capitolo 212780/105 "Manutenzione straordinaria patrimonio comunale – contributo straordinario D.P.R. 380/2001 (E 402801/25)" – U. 2.2.1.9.016;
- i lavori sono stati nuovamente sospesi in data 13/12/2021;
- con determinazione dirigenziale n. 2512 del 27/12/2021 è stata affidata alla ditta Skyfitness s.r.l. di Treviso la fornitura e posa di attrezzature sportive sulle aree esterne delle piscine di Selvana per l'importo di euro 32.500,00 oltre a IVA;
- i lavori sono ripresi in data 21/03/2022, come da verbale agli atti del Settore;
- con verbale in data 5/8/2022 il direttore dei lavori ha certificato l'ultimazione dei lavori;
- con determinazione n. 1818 del 17/10/2022 è stata riconosciuta all'impresa I.TEC. s.r.l. Costruzioni Generali la somma di euro 1.994,85, oltre a euro 199,49 per IVA al 10%, per un importo totale di euro 2.194,35 a titolo di compensazione prezzi per il primo semestre 2021;
- con determinazione n. 2583 del 28/12/2022 è stata riconosciuta all'impresa I.TEC. s.r.l. Costruzioni Generali, a titolo di compensazione prezzi per il secondo semestre 2021 e per l'anno 2022, la somma di euro 30.183,62 (euro 16.960,81 per il secondo semestre 2021 ed euro 13.222,81 per l'anno 2022), oltre a euro 3.018,36 per IVA al 10%, per un importo totale di euro 33.201,98.

Considerato che:

- la fine lavori contrattuale, considerando tutte le sospensioni accordate dal D.L. all'impresa, era prevista per il giorno 06/04/2022;
- la data di fine dei lavori è stata accertata dal D.L. il 05/08/2022 come risulta dal Certificato di fine lavori Protocollo n.0144051/2022 del 04/10/2022, sottoscritto con riserva dall'Impresa I.TEC. s.r.l.;
- rispetto al termine del 05/08/2022 il ritardo accumulato dall'impresa rispetto al termine fissato contrattualmente è di gg. 120;
- l'impresa con nota prot. n. 0153686/2022 del 19/10/2022 ha esplicitato le riserve apposte nel Certificato di fine lavori giustificando lo sfioramento dei tempi contrattuali con cause di forza maggiore dovute al ritardo nelle consegne dei materiali addebitandole alle attuali contingenze politico/economiche e più in generale alla somma di tutte le emergenze che l'appalto in oggetto ha attraversato durante la sua realizzazione che si sono concretizzate anch'esse in ritardi nella fase finale di realizzazione dell'opera e chiedendo ex post una proroga/slittamento dei termini contrattuali per non subire un ingiusto aggravio economico dovuto all'applicazione delle penali previste dal contratto d'appalto;
- il Direttore dei lavori ha puntualmente espresso parere in merito contro deducendo alle ragioni dell'impresa con nota prot. Protocollo n.0159257/2022 del 28/10/2022, respingendo in toto le riserve mosse dall'impresa in merito alla condotta tenuta dal D.L. durante l'esecuzione delle opere e in particolare nella fase finale dei lavori (punti: 1,2,3,4,5,6,7), ripercorrendo i fatti inerenti l'ultima fase degli stessi e confermando infine anche l'effettivo ritardo nella consegna dei materiali da parte dei fornitori subito dall'Impresa;
- successivamente il D.L. ha inviato la contabilità dei lavori relativa al 3° SAL all'impresa I.TEC s.r.l. con pec del 9/11/2022 prot. 165289; il SAL applica la penale per il ritardo di 120 gg. rispetto alla data contrattuale del 06/04/2022 e ha quantificato l'importo massimo applicabile della stessa in euro 73.511,77 pari al 10% dell'importo contrattuale;
- l'impresa I.TEC. s.r.l. ha firmato con riserva la contabilità ed ha esplicitato le riserve con nota del 15/11/2022 prot. 167732;
- il D.L. ha controdedotto alle riserve con nota prot. 174423 del 25/11/2022 dichiarandole inammissibili;

Preso atto che dalla lettura cronologica degli atti suddetti, si distinguono due fattispecie procedurali autonome, seppur l'impresa le abbia confuse e intersecate tra loro:

- 1° Fattispecie: l'impresa appone delle riserve sul "certificato di fine dei lavori" del 05/08/2022, dopo di che le esplicita con nota prot. n. 0153686/2022 del 19/10/2022 chiedendo nel contempo uno slittamento dei tempi contrattuali per evitare aggravii economici a carico della stessa; a tale istanza il D.L. contro deduce con nota prot. Protocollo n.0159257/2022 del 28/10/2022;
- 2° Fattispecie: l'impresa firma con riserve la contabilità dei lavori relativa al 3° SAL ed esplicita le riserve ricopiando quelle già esplicitate con nota prot. n. 0153686/2022 del 19/10/2022 e aggiungendone altre; a dette riserve il D.L. contro deduce con nota prot. n. 174423 del 25/11/2022.

Dato atto che:

- nella 1° fattispecie le "riserve" dell'impresa si sono concretizzate in una istanza con la quale, di fatto, essa chiede una disapplicazione della penale (non aggravio economico a carico dell'impresa) e che detta istanza contiene, oltre a giustificazioni di carattere generale, anche documentazione atta a giustificare il ritardo nell'esecuzione dell'opera per fatti non dipendenti dall'Impresa;
- nella 2°fattispecie le "riserve" sono state apposte nei modi dovuti nel registro di contabilità e riguardano non solo fatti e azioni che hanno comportato ritardi ma anche pretese di natura risarcitoria.

Visto l'art. 16 comma 11 del CSA e valutato che l'istanza dell'impresa relativa alla 1° fattispecie sopra citata sia ad esso riconducibile.

Visto l'art. 45 del CSA e valutato che l'istanza dell'Impresa relativa alla 2° fattispecie sopra citata sia ad esso riconducibile.

Ritenuto di procedere separatamente alla risoluzione delle istanze presentate dall'impresa secondo quanto previsto dal CSA allegato al contratto.

Accertato che:

- la fine dei lavori è avvenuta il 05/08/2022, come da relativo verbale. A tale data erano trascorsi 120 giorni oltre il termine contrattuale il che ha comportato l'applicazione della penale nella misura massima prevista dal CSA pari al 10% dell'importo contrattuale quantificato e applicato dalla D.L. nel 3° SAL pari a € 73.511,77;
- una parte dell'opera è stata consegnata dall'impresa entro i termini contrattuali come risulta dal verbale di presa in carico anticipato dei lavori redatto in data 06/04/2022;
- l'ammontare delle opere mancanti alla data del 06/04/2022 (data di scadenza dei termini contrattuali) era di circa euro 75/80.000,00 su un importo di contratto pari a euro 743.282,72 come si deduce dalla nota del D.L. del 20/08/2022 protocollo n.0126828/2022 del 31/08/2022 e quantificabile più in dettaglio dalla contabilità agli atti;
- l'impresa ha potuto dimostrare (con la documentazione allegata alla istanza in oggetto e alle sue successive integrazioni) che tale importo residuo delle opere era ascrivibile in gran parte a opere direttamente o indirettamente dipendenti dalla mancata consegna di materiali riferita a ordini effettuati dall'impresa in un periodo antecedente alla data di scadenza del contratto e con consegna prevista all'interno dei termini del contratto di appalto in corso;
- è stato dimostrato dall'impresa e accertato dalla D.L. che il materiale necessario alle lavorazioni è pervenuto in cantiere in varie date a partire dal 30/5/22 al 05/07/22, quindi ben oltre i termini pattuiti con i fornitori e ben oltre la scadenza dei termini contrattuali;

- è innegabile che l'intero appalto, il cui inizio lavori è stato certificato il 02/10/2019, si sia svolto interamente in un periodo di tempo caratterizzato da diverse emergenze nazionali quali la pandemia da COVID 19 e l'aumento anomalo dei prezzi con le note difficoltà connesse al reperimento dei materiali, talché sono state emanate in momenti diversi numerose normative contenenti provvedimenti atti ad agevolare e sostenere le imprese durante questo periodo; vedi a tal proposito la Legge 19 maggio 2022, n.52 , il D.L. 16.07.2020, n.76, la Legge 11 settembre 2020, n.120, peraltro espressamente citate nelle riserve presentate dall'Impresa.

Considerato:

- l'andamento anomalo del cantiere sotto il profilo dei tempi di realizzazione dovuto ad un contratto stipulato nell'anno 2019 e protrattosi fino al 2022, durante il quale ha attraversato per intero diverse emergenze nazionali quali la pandemia da COVID 19 e l'aumento anomalo dei prezzi con le note difficoltà connesse al reperimento dei materiali;
- che è stato sostanzialmente accertato che il ritardo nella consegna dell'opera ha riguardato solo una parte dell'opera di cui trattasi avendo l'impresa consegnato in data 06/04/2022 con apposito verbale di presa in carico anticipata una parte dei lavori, ossia quella relativa alla parte antistante la piscina dedicata a parcheggio ed area verde attrezzata;
- che i ritardi nell'esecuzione delle opere sono da ascrivere ai ritardi nella consegna dei materiali e che in ciò non è da ravvisabile una negligenza dell'appaltatore;
- la tipologia e la modesta consistenza delle opere che alla data del 06/04/2022 era ancora da concludere e che conseguentemente è ragionevole supporre che se il materiale fosse pervenuto nei tempi previsti dagli ordini prodotti dall'Impresa, l'opera avrebbe potuto essere consegnata entro i termini contrattuali al netto di eventuali lavorazioni residuali di minore entità;

Vista la nota in data 30/11/2022, prot. n. 176147 del Responsabile unico del procedimento Arch. Antonio Amoroso, il quale acquisite le argomentazioni e il parere del Direttore dei Lavori, ha proceduto alla disamina della documentazione a supporto della richiesta dell'impresa e ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di disapplicazione della penale prevista dal contratto di appalto pari a euro 73.511,77 e applicata all'impresa nel SAL. 3 e nel certificato di pagamento corrispondente.

Dato atto che:

- con disposizione di liquidazione n. 4148 del 14/12/2022 si è proceduto alla liquidazione della fattura pervenuta dalla ditta I.TEC. s.r.l. Costruzioni Generali (n. 290B22 del 21/11/2022) per un importo netto imponibile di euro 276.806,81 + IVA 10% pari a euro 27.680,68, per totali euro 304.487,49, detratta la penale per ritardo quantificata in euro 73.511,77, per un importo complessivo di euro 230.975,72;
- con determinazione dirigenziale n. 2566 del 28/12/2022 è stato accertato in entrata l'importo della penale pari a euro 73.511,77 sul capitolo 305584 art. 10 "Risarcimento per inadempienze contrattuali" pdcf 3.5.99.99.999 del bilancio 2022-2024, accertamento n. 2022/1097, giusta autorizzazione concessa dal Servizio Acquisti con mail del 20/12/2022.

Valutata la documentazione presentata dall'impresa e ritenute condivisibili le motivazioni adottate dal Responsabile Unico del Procedimento in merito alla disapplicazione della penale.

Visti:

- il D.lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e il DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii..

Richiamato il comma 1 dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 nonché l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

Ritenuto di provvedere in conformità

### **DETERMINA**

- 1) di approvare, per le motivazioni richiamate in premessa e da intendersi qui riportate, la disapplicazione totale della penale dell'importo di euro 73.511,77 applicata nello stato di avanzamento lavori n. 3 e nel certificato di pagamento conseguente, con riferimento ai lavori di "Quartieri al centro - lotto 3 - riqualificazione aree esterne piscine di Selvana";
- 2) di comunicare il presente provvedimento alla ditta esecutrice dei lavori, al direttore dei lavori e al responsabile unico del procedimento.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA